



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. N° 2185

Li, 10/06/2014

Ordinanza N° 09/14

IL RESP. DEL SERVIZIO

- Vista l'ord. n. 08/14 del 10/06/2014 di revoca dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 07/14 prot. n. 2102 con la quale si ordinava il divieto di transito sulla strada agro-silvo-pastorale Altoggio-Agarina in loc. Cappella Molini - dal km 5+900 al km 5+950 dal bivio in loc. Altoggio;
- Dato atto che, a seguito di ripetuti sopralluoghi effettuati, dal Geol. Dr. Cattin incaricato dal Comune di Montecrestese di verificare la situazione, il grave ed imminente pericolo per la pubblica incolumità è cessato;
- Vista la comunicazione del Geol. Dr. Cattin del 10/06/2014 prot. n. 2178, inerente il tratto della strada agro-silvo-pastorale Altoggio-Agarina, più precisamente quello in località Cappella Molini, da progr. km 5+900 a km 5+950 circa, che si trova in condizioni di sicurezza tali da consentire il transito in condizioni meteo normali;
- Ritenuto di disporre, a titolo precauzionale e maggior tutela della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità, **il divieto di transito in condizioni meteo di pioggia nel tratto di strada in questione;**
- Visti gli artt.5-6-7 del D. Lgs n. 285/92 (nuovo C.d.S.);
- Visto l'art. 57 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa di istituire, a titolo precauzionale, il **DIVIETO DI TRANSITO SOLO IN CASO DI CONDIZIONI METEO DI PIOGGIA** nel tratto di strada agro-silvo-pastorale Altoggio-Agarina in località Cappella Molini, dal progr. Km 5+900 al 5+950 circa.

Le limitazioni imposte dalla presente Ordinanza avranno effetto sino all'avvenuto accertamento dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza che verranno attuati. Le stesse limitazioni potranno essere soggette a modifica sulla base delle risultanze che emergeranno dagli ulteriori accertamenti tecnici.

DISPONE

-che la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico provvedano all'esecuzione della presente Ordinanza.
-che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e venga resa nota alla popolazione con l'apposizione della regolare segnaletica stradale e di copia dell'ordinanza all'inizio, alla fine del tratto di strada oggetto di limitazione di transito e all'imbocco della strada in Fraz. Altoggio.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il medesimo termine.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 - Nuovo Codice della Strada.

Si trasmette per conoscenza alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato e al Servizio Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Alta Ossola

Montecrestese, li 10/06/2014



IL RESP. DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Antonella Salina)